



Start-up innovativa: requisiti, bilanci, comunicazioni

Autore : UGDCEC Cosenza

Data : 9 maggio 2016



Le misure per favorire la creazione di start-up innovative, i requisiti per la creazione e il mantenimento delle agevolazioni.



Il legislatore ha da ultimo introdotto una serie di misure atte a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, le cosiddette start-up innovative **[1]**. Vediamo di cosa si tratta, partendo dai requisiti di riferimento.

Requisiti di una start-up innovativa

Per **start-up innovativa** si intende una società di capitali non quotata in Borsa, costituita da non più di 60 mesi, avente oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo **sviluppo**, la **produzione** e la **commercializzazione di prodotti o servizi innovativi** ad alto valore tecnologico.

Le imprese così costituite devono inoltre soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

1. sostenere spese in **ricerca e sviluppo** in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
2. impiegare **personale altamente qualificato** per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;
3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa industriale relativa ad una invenzione industriale**, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le società in possesso dei requisiti possono richiedere alla Camera di Commercio di appartenenza l'**iscrizione nella sezione speciale Start-up innovative**, con la conseguente esenzione dal versamento del Diritto annuale CCIAA, nonché bolli e diritti di segreteria.

Le agevolazioni più importanti rivolte alle suddette imprese riguardano detrazioni



d'imposta IRES e IRPEF per coloro che investono in queste società mediante l'apporto di capitali.

Al fine di garantire **massima informazione** ai potenziali investitori, nonché di dimostrare il possesso e il mantenimento dei requisiti stabiliti dalla normativa, la società dovrà ottemperare all'aggiornamento delle proprie informazioni alla Camera di Commercio; l'iscrizione delle stesse informazioni nel Registro Imprese servirà a confermare la sussistenza dei requisiti e mantenere lo status di start-up innovativa.

Start-up innovative: Aggiornamento delle informazioni

Le **informazioni fornite** in sede di iscrizione alla sezione speciale **[2]** devono essere aggiornate dalla start-up innovativa nei sei mesi successivi all'iscrizione della società in tale sezione e, successivamente, entro il 30 giugno e 31 dicembre degli anni seguenti.

Per fare un esempio, nell'ipotesi in cui una start-up innovativa sia stata iscritta alla sezione speciale del Registro imprese il 2 novembre 2015 dovrà effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 2 maggio 2016; conseguentemente il secondo aggiornamento semestrale verrà uniformato alla data del 31 dicembre 2016, il terzo aggiornamento avrà come termine il 30 giugno 2017 e così via per ogni semestre successivo.

Nel caso di comunicazione tardiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da codice civile che va da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro.

L'invio alla C.C.I.A.A. della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti di start-up, resa dal legale rappresentante mediante autocertificazione, va effettuato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio **[3]**.

Il mancato deposito di tale autocertificazione entro i termini suddetti comporta la **cancellazione d'ufficio della start-up** innovativa dalla sezione speciale, con conseguente perdita di tutte le esenzioni e agevolazioni fiscali acquisite precedentemente, e contestuale passaggio nella sezione ordinaria del Registro Imprese.



Start-up innovative: approvazione del bilancio

Nel tentativo di semplificazione degli adempimenti vigenti è stato previsto che la dichiarazione semestrale successiva alla prima con scadenza nel primo semestre solare può essere effettuata contestualmente all'attestazione relativa al mantenimento dei requisiti resa a seguito dell'approvazione del bilancio. In caso di mancata approvazione del bilancio **entro sei mesi dal termine dell'esercizio**, l'attestazione di cui sopra dovrà essere comunque depositata in C.C.I.A.A. entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dr. Giulio Meringolo